ALLEGATO 2

Atto di presa visione e di accettazione delle modifiche al Contratto di Ospitalità per gli ospiti già ammessi in struttura

(al Contratto di Ospitalità – All. 1 – in vigore dal 1/10/2026)

Tra le sottoscritte parti:

- A.S.P. Fabrizio Guarino Ente Morale (D.P.R. 16/02/1955 n. 327), con sede in Solofra (AV), alla via Starza, n. 2/3, P.Iva: 80014660643, in persona del Commissario Straordinario, di seguito Azienda;

- _____, nato/a ad _____ in data ____/____/_____, C.F.: _____, residente in _____, alla Via _____, ospite già ammesso/a in struttura in forza del contratto sottoscritto in data ____/____/_____, di seguito *ospite*;

- _____, nato/a ad _____ in data ____/____/_____, C.F.: _____, residente in _____, alla Via _____, già garante ai sensi del medesimo contratto, di seguito *garante*;

- qualora l'ospite sia sottoposto ad amministrazione di sostegno, tutela o curatela, il presente atto è sottoscritto, per la parte di competenza, dal relativo amministratore di sostegno, tutore o curatore, nei limiti dei poteri conferiti dal decreto di nomina.

Si premette

a) che in data ____/____/_____ l'ospite ed il garante hanno sottoscritto con l'A.S.P. Fabrizio Guarino il contratto di ospitalità allora vigente (di seguito, il contratto originario), in forza del quale l'ospite risulta attualmente ammesso in struttura;

b) che con delibera del Commissario Straordinario è stato approvato un nuovo testo del Contratto di Ospitalità (All. 1), in vigore dal 1/11/2026, che disciplina, tra l'altro, l'ammissione al solo servizio di Comunità Tutelare, l'istituto della Permanenza Temporanea, il regime della retta in caso di decesso o di cessazione anticipata del rapporto, le modalità e i termini di pagamento della quota mensile e una clausola penale per il ritardato pagamento;

c) che, ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile, il contratto ha effetto solo tra le parti che lo hanno sottoscritto o che vi hanno validamente consentito, e non può pertanto essere modificato unilateralmente in senso più gravoso per la parte che non lo ha predisposto;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

1) Applicazione delle disposizioni in materia di decesso o trasferimento

Le parti danno atto che, con effetto dalla data della delibera di approvazione del nuovo Contratto di Ospitalità (Delibera n. 25/2026 - All. 1), si applica anche al rapporto in corso la disposizione di cui all'Art. 7 del medesimo, nella parte in cui, in caso di decesso dell'ospite ovvero di cessazione del rapporto per recesso, dimissione o trasferimento definitivo dell'ospite prima della fine del mese, è dovuta, in luogo dell'intera mensilità, la tariffa giornaliera per i soli giorni di effettiva permanenza, qualora l'evento si verifichi entro il quindicesimo giorno del mese.

2) Aumento della retta

Le parti danno atto che la facoltà dell'A.S.P. Fabrizio Guarino di aumentare la quota mensile a carico dell'ospite, con preavviso di trenta giorni era già prevista dal contratto originario e viene confermata dall'Art. 7 del nuovo Contratto di Ospitalità. Trattandosi dell'esercizio di una facoltà già contrattualmente riconosciuta all'Azienda e già accettata dall'ospite e dal garante all'atto della sottoscrizione del contratto originario, le singole comunicazioni di aumento della retta effettuate in applicazione di tale clausola non costituiscono modifica contrattuale e non richiedono, pertanto, una nuova accettazione da parte dell'ospite o del garante. Resta salva la facoltà del garante di provvedere al trasferimento dell'ospite ai sensi dell'Art. 5 del Contratto di Ospitalità, qualora l'aumento comunicato non sia ritenuto sostenibile.

3) Accettazione espressa delle nuove disposizioni più gravose

Le parti, ravvisando che le seguenti disposizioni del nuovo Contratto di Ospitalità (Delibera 25 - All. 1) modificano in senso più gravoso, rispetto al contratto originario, la posizione dell'ospite e del garante, le accettano qui espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1372 del Codice Civile, con effetto dalla data di sottoscrizione del presente atto:

a) la nuova scadenza del pagamento della quota mensile, fissata al giorno 5 di ciascun mese (Art. 7);

b) la clausola penale per il ritardato pagamento della quota mensile, pari allo 0,3% della quota mensile per ogni giorno di ritardo successivo al settimo giorno dalla scadenza, fino a un massimo del 10% della quota stessa per ciascun mese, fatti salvi gli interessi legali di mora ex art. 1224 c.c. per il periodo eccedente (Art. 7);

c) la competenza del Tribunale di Avellino per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del Contratto di Ospitalità (Art. 18);

d) ogni altra disposizione del nuovo Contratto di Ospitalità

4) Clausola di salvaguardia

Per tutto quanto non espressamente modificato dal presente atto, resta fermo quanto previsto dal contratto originario sottoscritto tra le parti, nella misura in cui non risulti incompatibile con le disposizioni di cui ai punti precedenti o con il nuovo contratto.

Solofra, lì _____

Il Commissario Straordinario L'ospite Il garante

_____ _____ _____

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile, l'ospite ed il garante accettano espressamente il contenuto delle lettere a), b) e c) del punto 3 del presente atto.

L'ospite Il garante